



REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 206 della seduta del 11 MAG. 2023

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione Calabria e la Divisione Investigativa Antimafia per il contrasto alle infiltrazioni della criminalita' organizzata e mafiosa nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici

Assessore Proponente:

Dirigente Generale: NICOLAI - VENNERI

Dirigente di Settore:

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINE	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La Delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio conferma la compatibilità
finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il D.lgs. n. 159/2011 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, stabilisce all’articolo 108:
 - comma 1 che “è istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all’associazione medesima”;
 - comma 2 che “formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni”;
- la legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 recante “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”;
- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” il quale, al fine di assicurare l’efficace attuazione del PNRR, prevede:
 - un modello organizzativo articolato su due livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che ha l’obiettivo di favorire le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno conseguimento di Traguardi e Obiettivi;
 - che alla realizzazione operativa degli interventi provvedano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli

interventi definita nel PNRR;

- che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, assicurando la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che la tutela della legalità rappresenta un valore fondamentale dell'azione amministrativa regionale e, come tale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la Regione ha interesse a perseguire il rafforzamento di tutti gli interventi volti a prevenire qualsivoglia forma di frode e di illegalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO altresì

- che l'emergenza economica post pandemia ha inciso in maniera rilevante sulle tendenze e sugli scenari criminali caratterizzati dalla capacità delle mafie di essere fluide, con una grande abilità a confondersi nei diversi settori economici attraverso i quali si annidano i tentativi di accaparramento delle provvidenze e commesse pubbliche;
- che le Regioni concorrono alla realizzazione operativa degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in qualità di soggetti attuatori;
- che il territorio regionale è interessato da rilevanti quota di risorse afferenti in particolare al PNRR, nonché, ai Programmi operativi, Piano Sviluppo e Coesione (PSC) per la realizzazione di opere di particolare significativo impatto in diversi settori, tra i quali, la viabilità, la sanità e l'edilizia che attiveranno contratti pubblici di lavori, autorizzazioni, concessioni e riconoscimento di benefici economici, servizi e forniture meritevoli di particolare attenzione anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiose;

EVIDENZIATO che, per attività proprie della Direzione Investigativa Antimafia risulta necessario acquisire, attraverso anche sistemi informatici, i dati significativi inerenti il ciclo di approvvigionamento di lavori, autorizzazioni, concessioni e riconoscimento di benefici economici, servizi e forniture di interesse pubblico;

RITENUTO pertanto di interesse reciproco avviare un'attività congiunta nella consapevolezza che il rispetto della legalità costituisce non solo pilastro imprescindibile di ogni civile convivenza ma anche fattore fondamentale e condizione per il vero sviluppo economico, sociale e umano, a protezione della

libertà di impresa degli operatori economici della Calabria e di un regolare svolgimento delle dinamiche imprenditoriali;

VISTO l'allegato schema di Protocollo d'Intesa (Allegato A) da sottoscrivere tra il Presidente della Giunta Regionale e la Direzione della Divisione Investigativa Antimafia;

PRESO ATTO CHE

- il Dirigente Generale ed il Dirigente della U.O.A. del Dipartimento proponente, attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente Generale ed il Dirigente della U.O.A. del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- il Dirigente Generale ed il Dirigente della U.O.A. del Dipartimento proponente, attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Sulla scorta di quanto espresso in narrativa del presente atto;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Protocollo di Intesa tra la Regione Calabria e la Divisione Investigativa Antimafia, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
2. di demandare il coordinamento del presente Protocollo al Dipartimento Programmazione Unitaria;
3. di dare atto che dal presente atto non discendono oneri finanziari diretti o indiretti al carico del bilancio regionale;
4. di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Montilla

IL PRESIDENTE

F.to: Occhiuto



REGIONE CALABRIA



PROTOCOLLO D'INTESA

PER IL CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'UTILIZZO DEI FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

TRA

La Regione Calabria, con sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale, cap. 88100, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente, dott. Roberto Occhiuto;

E

La Direzione Investigativa Antimafia (di seguito DIA), con sede in Roma, Via Torre di Mezzavia n. 9/121, cap. 00173, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Direttore, Dir. Gen. di P.S. dott. Maurizio Vallone;

di seguito denominati “le Parti” e, singolarmente, anche “Parte”

PREMESSO CHE

- l'emergenza economica post pandemia ha inciso in maniera rilevante sulle tendenze e sugli scenari criminali caratterizzati dalla capacità delle mafie di essere fluide, con una grande abilità a confondersi nei diversi settori economici attraverso i quali si annidano i tentativi di accaparramento delle provvidenze e commesse pubbliche;
- sul territorio della Calabria, anche per l'arrivo di una rilevante quota di risorse del PNRR, verranno realizzate opere di particolare significativo impatto in diversi settori, tra i quali, la viabilità, la sanità e l'edilizia che attiveranno contratti pubblici di lavori, servizi e forniture meritevoli di particolare attenzione anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- risponde all'interesse generale individuare strumenti idonei a prevenire le infiltrazioni mafiose nel sistema delle forniture di beni e servizi;

- in linea con gli accordi di collaborazione per prevenire e/o contrastare i tentativi di infiltrazione criminale nella gestione degli investimenti pubblici, già in essere tra la Direzione Investigativa Antimafia e altre Istituzioni, la Regione Calabria ha manifestato l'interesse a stipulare un protocollo d'intesa, volto a definire in attuazione del quadro normativo vigente e delle rispettive funzioni e competenze, modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR;
- ai fini dell'espletamento delle attività proprie della Direzione Investigativa Antimafia occorre avviare, anche attraverso sistemi informatici, un flusso di informazioni tra le Parti, inerenti ad attività di nuova costituzione o all'affidamento di lavori, servizi e forniture di interesse pubblico nell'ambito dei settori di competenza della Regione Calabria;

VISTI

- il D.lgs. n. 159/2011 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, e, in particolare, l'articolo 108 che prevede:
 - al comma 1 *“È istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima”*;
 - al comma 2 *“Formano oggetto delle attività di investigazione preventiva della Direzione investigativa antimafia le connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti interni ed internazionali delle organizzazioni criminali, gli obiettivi e le modalità operative di dette organizzazioni, nonché ogni altra forma di manifestazione delittuosa alle stesse riconducibile ivi compreso il fenomeno delle estorsioni”*;
- la legge regionale 26 aprile 2018, n. 9, recante *“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza”*;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento

Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD);

- il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” che prevede, al fine di assicurare l’efficace attuazione del PNRR:
 - un modello organizzativo articolato su due livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che ha l’obiettivo di favorire le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno conseguimento di Traguardi e Obiettivi;
 - che alla realizzazione operativa degli interventi provvedano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR;
 - che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità a ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, assicurando la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze.
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- la circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro del 13 giugno 2022, recante “*Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR)*”.

PRESO ATTO CHE

le Regioni concorrono alla realizzazione operativa degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in qualità di soggetti attuatori;

CONSIDERATO CHE

- la tutela della legalità rappresenta un valore fondamentale dell'azione amministrativa regionale e, come tale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha interesse a perseguire il rafforzamento di tutti gli interventi volti a prevenire qualsivoglia forma di frode e di illegalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
- le Parti condividono l'esigenza di avviare un'attività congiunta nella consapevolezza che il rispetto della legalità costituisce non solo pilastro imprescindibile di ogni civile convivenza ma anche fattore fondamentale e presupposto per l'effettivo sviluppo economico, sociale e umano, a salvaguardia della libertà di impresa degli operatori economici della Calabria, del regolare svolgimento delle dinamiche imprenditoriali e dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- tra gli obiettivi strategici che si intendono perseguire in virtù del quadro normativo sopra delineato, assume particolare rilievo quello del contrasto alla forza economico-finanziaria delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, che si esplica con molteplici strumenti ed in diverse fasi;
- la prevenzione ed il contrasto delle potenziali distorsioni dei fondi destinati agli investimenti pubblici per effetto di azioni delle mafie e della criminalità organizzata sono attività complesse che richiedono un piano specifico e articolato e il coordinamento di diverse istituzioni;
- al fine di disporre di idonei strumenti che migliorino l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, le Parti ritengono opportuno definire un quadro collaborativo, diretto a potenziare le attività di cooperazione con particolare attenzione al monitoraggio e delle procedure.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Protocollo definisce gli obiettivi che la Regione Calabria e la Direzione Investigativa Antimafia intendono condividere, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'espletamento delle

attività di collaborazione mirate al rafforzamento della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazioni, concessioni riconoscimento di benefici economici, con particolare riferimento agli interventi connessi al PNRR nonché ai Programmi operativi, Piano Sviluppo e Coesione (PSC).

Art. 2 Ambiti di collaborazione

1. L'attività di collaborazione è definita secondo le linee strategiche concordate periodicamente dalle parti sottoscrittrici nel corso del periodo di validità del presente Protocollo.
2. Gli ambiti di collaborazione sono così individuati:
 - a. verifica e monitoraggio delle procedure di appalto, autorizzazioni, concessioni e riconoscimento di benefici economici relative agli interventi connessi al PNRR nonché ai Programmi operativi, Piano Sviluppo e Coesione (PSC);
 - b. verifica e monitoraggio degli atti, contratti e provvedimenti di spesa adottati dalla Regione Calabria per l'attuazione degli interventi del PNRR, con particolare riferimento alla platea degli operatori economici che parteciperanno o risulteranno assegnatari di appalti, autorizzazioni e/o concessioni, anche in sub-affidamento.

Le attività di verifica e monitoraggio saranno svolte a cura delle Articolazioni periferiche della DIA in seno ai Gruppi provinciali Interforze Antimafia delle Prefetture.

3. La Regione si impegna a mettere a disposizione della Direzione Investigativa Antimafia - con modalità sicure e in forma telematica - elementi, dati e risultanze presenti nel proprio patrimonio informativo ritenuti utili per lo svolgimento delle attività facenti parte degli ambiti di collaborazione.
4. Gli ambiti di collaborazione di cui al comma 2 potranno essere integrati durante il periodo di vigenza del presente Protocollo secondo le esigenze rappresentate dalle parti sottoscrittrici.

Art. 3 Gruppo di lavoro

1. Al fine di dare piena attuazione al presente Protocollo, è costituito un Gruppo di lavoro composto da:
 - a. Per la Regione Calabria:
 - il Dirigente Generale del Dipartimento "Transizione digitale ed attività strategiche";
 - il Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";

- il Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture e Lavori Pubblici”
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Istruzione, Formazione e Pari Opportunità”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Protezione Civile”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità”;
- il Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”.

b. Per la Direzione Investigativa Antimafia:

- il Capo della 3^a Divisione “Antiriciclaggio e Appalti” del I Reparto Investigazioni Preventive;
- il Capo del 1° Settore “Investigazioni Preventive” del Centro Operativo di Reggio Calabria;
- il Capo del 1° Settore “Investigazioni Preventive” del Centro Operativo di Catanzaro.

2. Il Gruppo di lavoro svolge le seguenti attività:

- a. definizione delle modalità di accesso alle informazioni di cui all’articolo 2, comma 3, per l’attuazione delle procedure di appalto, autorizzazioni, concessioni e riconoscimento di benefici economici, con particolare riferimento agli interventi connessi al PNRR nonché ai Programmi operativi, Piano Sviluppo e Coesione (PSC);
- b. supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Protocollo;
- c. coinvolgimento degli interlocutori dei diversi settori pubblici per l’attuazione degli ambiti di collaborazione di cui all’articolo 2.

3. La partecipazione al Gruppo di lavoro è a titolo gratuito e può avvenire anche in modalità telematica.

Art. 4 Efficacia e durata

1. Il presente Protocollo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per un periodo di 3 anni.
2. La predetta durata potrà essere prorogata di comune accordo tra le Parti oppure modificata sulla base di ulteriori esigenze emerse nel corso della collaborazione.
3. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dal Protocollo in qualunque momento, dandone preavviso all'altra Parte mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). Il recesso ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il presente Protocollo, di comune accordo tra le Parti, potrà essere modificato, anche prima della scadenza, mediante sottoscrizione di un atto integrativo sulla base di esigenze che dovessero emergere nel corso della collaborazione.
5. Il presente Protocollo, allo scadere del primo anno, valutata l'efficacia, potrà essere esteso alla sottoscrizione di altre Istituzioni.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno reciprocamente atto che, ai fini della comunicazione e conseguente trattamento di dati personali che dovessero rendersi necessari all'espletamento delle attività previste dal presente Protocollo, opereranno nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo sono improntate al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e delle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. La citata comunicazione tra le Parti e i successivi trattamenti di dati personali (art. 4. n. 1 del Regolamento) ed eventualmente particolari (artt. 9 e 10 del Regolamento) previsti dal presente Protocollo trovano la propria base giuridica nel perseguimento dei compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investite le Parti, per quanto di reciproca competenza, come dettagliati in premessa, anche ai sensi dell'art. 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139.
4. Nei rapporti diretti con gli interessati coinvolti negli ambiti di collaborazione di cui all'art. 2, la Regione Calabria assume l'impegno di indicare la Direzione Investigativa Antimafia quale

possibile destinataria dei dati personali acquisiti per le finalità di cui al presente Protocollo, menzionandoli nelle informative rilasciate ai sensi dell'art.13 del RGPD.

5. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza dei dati, delle informazioni e dei risultati delle attività oggetto del presente Protocollo di cui siano venute, in qualsiasi modo, a conoscenza.
6. I dati personali, raccolti per finalità strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività previste dal presente Protocollo, sono trattati nel rispetto:
 - a. del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale;
 - b. dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione previsti dal RGPD, nonché di ogni altra disposizione del medesimo regolamento, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, attuativo della direttiva (UE) 2016/680.
7. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui si dispone in virtù del presente Protocollo. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori - appositamente autorizzati e debitamente istruiti in ordine all'accesso e al trattamento dei dati personali - in ragione delle funzioni da questi svolte, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
8. Ciascuna Parte si impegna a trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del presente Protocollo in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
9. La natura dei dati oggetto di trattamento e gli aspetti tecnici relativi alle fonti di origine dei dati e le modalità di trasmissione saranno dettagliati durante la fase operativa del Protocollo dal Gruppo di lavoro di cui all'art. 3.

Art. 6 Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. Il presente atto è inoltre esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16. Tab. All. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Luogo e data della sottoscrizione,

Per la Regione Calabria
Il Presidente della Regione
Dr. Roberto Occhiuto

Per la Direzione Investigativa Antimafia
Il Direttore
Dir. Gen. di P.S. Dr. Maurizio Vallone
